



**COMUNE DI MUSSOMELI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)*  
**Piazza della Repubblica – 93014 Mussomeli**  
[comunemussomeli@legalmail.it](mailto:comunemussomeli@legalmail.it)

**Verbale n.01 del 07-01-2020**

L'anno 2020 il giorno Sette del mese di Gennaio alle ore 10,00 a seguito di convocazione del Presidente Dott. Calogero Greco, si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

Dott. Greco Calogero - Presidente

Dott.ssa Giovanna Iacono - Componente

Dott. Filippo Picone - Componente

Il Collegio ricevuta dall'Ente la proposta di deliberazione della Giunta Municipale n.4 del 03-01-2020 avente ad oggetto: **Proroga per n. 22 contratti di diritto privato a tempo determinato dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020.**

**Premesso che:**

- il Consiglio Comunale in data 7 luglio 2016 ha deliberato con atto n. 33 la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi all'art. 244 del D. Lgs n. 267/2000;
- l'art.1 comma 557 quater della L.296/2006 introdotto dal D.L.90/2014 convertito nella legge 114/2014 stabilisce che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- Per le assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro flessibile, va, inoltre, tenuto presente che la norma contenuta nell'art. 9, comma 28 della L. n. 78/2010 e successive modifiche e integrazioni.

La Corte dei Conti Sezione Autonomie, con la Delibera 2/2015, ritiene comunque insormontabile il vincolo del rispetto della spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta nel 2009 pronunciando il seguente principio di diritto:

*“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.*”

**Premesso che per il Comune di Mussomeli:**

La programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, dovrà, oltre che rispettare i limiti normativi imposti in tema di assunzione e spesa di personale, sopra richiamati come da legislazione nazionale, essere coerente con la particolare situazione in cui versa l’ente (dichiarazione di dissesto finanziario – atto C.C. n. 33 del 7 luglio 2016) in vista di continuare il percorso intrapreso dall’Ente con le delibere G.M. n. 86/2015 e n. 129/2016 di “Ricognizione personale in eccedenza. Dichiarazione esubero”

**TUTTO CIO’ CONSIDERATO** alla luce della situazione in cui versa l’Ente (dichiarazione di dissesto finanziario, rideterminazione dotazione organica e conseguenti n.6 unità dichiarate in eccedenza), ed in coerenza con l’art. 259 del d.lgs.n.267/2000 “Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”, le percentuali di somme, previste dalla normativa sopra citata, per le cessazioni per pensionamenti ordinarie, prepensionamenti delle unità dichiarate in esubero nel triennio 2015/2017 e per le ulteriori eccedenze di cui alla del. G.M. N.115 del 14/09/2017 non potranno essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare a nuove assunzioni per mancanza di posti disponibili in quanto il personale in servizio solo dal 1° dicembre 2019 risulta inferiore di 1 unità rispetto alla dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto Ministeriale 10 aprile 2017 pari a n.68 dipendenti , (l’ultima ricognizione del personale risulta dalla delibera di G.M. n.159 del 29.11.2019 relativa al “Fabbisogno del personale triennio 2019/2021. Piano annuale 2019”

**Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 267 del d.lgs. n.267/2000, la dotazione organica rideterminata (n.68) non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del risanamento;**

**CONSIDERATO che, nelle more del riparto delle somme per l’anno 2020, la Regione Siciliana, con nota prot. n. 19423 del 20.12.2019 (Allegato B) pubblicata sul sito del Dipartimento Autonomie Locali, ha comunicato quanto segue:**

“ Si rende noto che nella GURS n° 50 del 20.12.2019 è stata pubblicata la L. R. 14 dicembre 2019 n.° 26 - norme in materia di superamento del precariato. Giova precisare che il comma 2 dell’art. 1 ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per la conclusione dei processi di stabilizzazione contemplati nell’art. 3 della L. R. 29 dicembre 2016, n. 27. La commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali presso il dipartimento degli Affari interi e territoriali del Ministero dell’Interno con nota del 18 dicembre c. m. ha inoltre comunicato l’approvazione della proroga a tempo determinato dei contrattisti ed ex LSU-LPU in favore dei Comuni della Regione Sicilia soggetti al controllo della COSFEL, fino al 31/12/2020, nei limiti dei finanziamenti concessi dalla Regione stessa e nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 26 della L. R: n. 8/2018”.

**RITENUTO**, per quanto sopra, di riportare per il triennio 2019/2021 quanto previsto nel deliberato dell’atto sopra citato di G.M. N.159/2019 e precisamente:

**Nessuna previsione di assunzione con fondi a carico del bilancio comunale in quanto le unità in servizio sono superiori a quelli previsti nella nuova dotazione organica rideterminata.**

**DATO ATTO, altresì,**

- che presso il Comune di Mussomeli prestano servizio n.22 soggetti titolari di contratto di diritto privato a tempo determinato e part-time retribuiti dalla Regione Sicilia con accesso al fondo straordinario di cui all’art.30, comma 7 della legge regionale n.5/2014 e s.m.i.;
- con atto di G. M. 216 del 31.12.2018 si procedeva alla proroga per l’anno 2019 dei suindicati n. 22 soggetti titolari di contratto di diritto privato a tempo determinato e part-time dando atto che la COSFEL nella seduta del 19.12.2018 aveva approvato la proroga dei contrattisti a favore dei Comuni della Sicilia, e assicurando l’interruzione dei rapporti qualora la copertura finanziaria regionale assegnata a tal fine risultasse insufficiente a coprire l’intero anno.

**Dato atto che:**

- con Decreto dell’Assessore Regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica dipartimento delle autonomie locali del 13 dicembre 2019, n. 545 è stata approvata l’assegnazione della 4° trimestralità per l’anno 2019 delle somme relative al fondo straordinario di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale n.5/2014 e successive modifiche dal quale si evince altresì che il riparto per l’anno 2019 ammonta complessivamente ad € 385.395,04;

-da verifiche contabili dell'ufficio personale, è stata garantita fino al 31 dicembre 2019 la prosecuzione dei rapporti di cui sopra in quanto la spesa presuntiva per i n.22 contrattisti, comprensiva di oneri e assegni familiari, per l'anno 2019 ammonta ad € 414.051,36 e risulta perciò interamente gravante sul bilancio Regionale, in parte con accesso al fondo straordinario di cui all'art.30, comma 7 della legge regionale n.5/2014 e in parte, quale quota complementare, sulle assegnazioni ordinarie garantite dalla Regione a ciascun Ente assegnate per l'anno 2019 con D.D.G. n.234 del 11.06.2019.

**Per quanto riguarda l'esercizio 2020 la spesa presuntiva per i n. 22 contrattisti, comprensiva di oneri e assegni familiari, ammonta ad € 448.003,84 precisamente:**

RETRIBUZIONE INIZIALE COMPRESO TREDICESIMA MENSILITA'	€ 304.068,67
INDENNITA' DI COMPARTO	€ 6.943,44
INDENNITA' SPECIFICA	€ 473,88
ASSEGNO NON RIMBORSABILE	€ 73,68
ANF	€ 16.267,11
ONERI SOCIALI	€ 120.177,06
TOTALE SPESA	<b>€ 448.003,84</b>

Nelle more del riparto delle somme per l'anno 2020, la Regione Siciliana, con nota prot. n. 19423 del 20-12-2019 avente ad oggetto: copertura della spesa delle proroghe di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2016 n. 27, indirizzata ai legali rappresentanti dei Comuni in dissesto e in riequilibrio rassicura che la copertura del fabbisogno finanziario per l'onere relativo al personale con contratto a tempo determinato, anche per gli enti di cui all'indirizzo, che devono prorogare i rapporti di lavoro ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. R. 27/2016, grava interamente sul bilancio regionale.

La L.R. 8 maggio 2018, n. 8. All'art. 26 comma 2 (**Norme sulla stabilizzazione dei precari**) prevede la copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2020 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2020. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio.

La legge regionale del 16 dicembre 2018 n. 24 all'art 1 comma 13 ha previsto che all'articolo 26 della Legge Regionale n.8/2018 dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6 bis che prevede il differimento del termine al 31 dicembre 2020 per gli enti che hanno dichiarato dissesto finanziario, nonché per gli enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili, per avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 6, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.27. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro, ed ancora, il Dipartimento delle Autonomie Locali con nota del 30.12.2016 prot. 19747 alle associazioni Enti Locali, in riferimento al nuovo D.d.l. 1278, chiarisce che, viene determinata l'assegnazione finanziaria ai comuni per il 2018 e 2019 e modifica i criteri di riparto del Fondo perequativo istituito dall'art. 6 della Legge Regionale n.5/2014.

**Per quanto riguarda i costi sostenuti dagli enti locali per i precari:**

- viene determinata come per il 2019 la dotazione finanziaria per l'anno 2020 del Fondo Straordinario ex art. 6, comma 7, della legge regionale n. 5/2014;
- viene semplificata la gestione dello stesso Fondo Straordinario, con nuove modalità per i pagamenti;
- si dispone che per il 2020 le risorse necessarie per il pagamento della quota a carico del comune complementare a quella del Fondo Straordinario, provveda la Regione con parte delle assegnazioni ordinarie destinate allo stesso comune;
- per i comuni in dissesto e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale si autorizzano le proroghe nella considerazione che, con il meccanismo sopra citato, la Regione garantisce integralmente la spesa per precari e che i relativi oneri risultano, quindi, neutri per il bilancio dell'ente.

Che la proposta di deliberazione n. 3 viene adottata ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario"; pubblicata sulla G.U.R.S. n.58 del 31.12.2016 ed in particolare dell' 3, comma 11, della suddetta legge regionale 29 dicembre 2016 n. 27 così come modificato dalla L. R. 26 del 14.12.2019, art. 1, comma 2 - "norme in materia di superamento del precariato", che prevede che la proroga, al 31 dicembre 2020, dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2019 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno

fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'Ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadano sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014.....;

Inoltre, la **Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8, avente ad oggetto :“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale” ed in particolare del comma 8 dell'art. 26 della suddetta legge regionale 8 maggio n.8/2018**, illustra la copertura delle spese relative alla proroga o alla stabilizzazione dei precari precisando che:

- per l'attuale esercizio finanziario, la spesa per gli interventi di che trattasi è garantita dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 (c.d. Fondo delle Autonomie locali) e al comma 7 dell'articolo 30 della l.r. n.5/2014 (Fondo straordinario precari) e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della l.r. n.27/2016 (Quota complementare ex province);
- dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della l.r. n.27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018.

**Considerato che:**

- per l'anno 2020 con proposta di D.G. n.4 avente ad oggetto: Proroga per n. 22 contratti di diritto privato a tempo determinato dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020, sulla quale sono espressi i pareri favorevoli, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della Dott.ssa A. Cordaro e quella in ordine alla regolarità contabile, della Dott.ssa M.V. Castiglione;
- Al comma 686 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) rubricato: Proroga dei contratti a tempo determinato per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale statuisce : Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli stessi enti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259 ».

- Il comma 686 interviene sui rapporti di lavoro a termine negli enti territoriali delle regioni a statuto speciale che presentino un bilancio stabilmente riequilibrato (ai sensi dell'articolo 259 del D.Lgs. 267/2000, secondo quanto contenuto nel quarto periodo del richiamato comma. Più specificamente (aggiungendo un quinto periodo all'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. 75/2017) si prevede per tali enti, la possibilità di prorogare i contratti di lavoro a termine fino al 31 dicembre 2019, come da nota della regione siciliana, a condizione che la proroga sia subordinata alla disposizione di cui all'articolo 259, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome possano porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta di quelli di cui alla dotazione organica rideterminata.

**Il Collegio premesso, quanto sopra menzionato, rileva** che:

- la spesa presunta per l'anno 2020 sarebbe pari a euro **448.003,84**;
- **tale spesa presuntiva del 2020 si riferisce a n. 22 contratti di diritto privato a tempo determinato;**

**pertanto,**

#### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

#### **ESPRIME**

Salvo e con le riserve sopra indicate, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione della Giunta municipale n.04 avente ad oggetto: "Proroga per n. 22 contratti di diritto privato a tempo determinato dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020", mentre, sulla presa atto del 2019 si riserva di esprimersi non appena i dati saranno ritenuti definitivi.

A tal fine, il Collegio raccomanda che venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto della normativa, dei limiti e obblighi relativi a quanto sopra e in materia di spesa del personale, evidenziando che la proroga è condizionata all'assunzione integrale dei relativi oneri a carico della Regione siciliana per le finalità previste e in osservanza delle disposizioni normative. Inoltre, invita L'Ente a trasmettere copia della Delibera di Giunta n.04 del 03-01-2020 unitamente al presente verbale al Ministero dell'Interno (Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali).

Il presente verbale letto e sottoscritto viene chiuso alle ore 13:30, copia viene trasmessa al:

Sindaco

Presidente del Consiglio

Responsabile Area Amministrativa

Responsabile Area Finanziaria

**Il Collegio dei Revisori**

F.to Dott. Calogero Greco – Presidente

F.to Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente

F.to Dott. Filippo Picone - Componente